



1

**CITTÀ DI ERCOLANO**  
**Provincia di Napoli**  
**SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE**  
**SEZIONE GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE**  
**ORGANIZZAZIONE E METODI**

COPIA  
~~ORIGINALE~~

Ufficio Coordinamento Deliberazioni

N. di catalogazione generale 2056

Del 01 DIC 2015

**Certificato di pubblicazione**  
**Affissa all'Albo Pretorio della Città**

per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_  
Li \_\_\_\_\_

Il Messo Notificatore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 01/29/157 del 11.11.2015**

Oggetto: D.D. n.01/29/234 del 10.12.2013 d'indizione Concorso Pubblico per esami per la copertura di n.1 posto di Dirigente settore affari legali, area legale-legislativa-q.u. dirigenziale, in attuazione Piano Triennale del Fabbisogno 2013/2015 – annualità 2013 - REVOCA IN AUTOTUTELA, EX ART. 21-QUINQUES DELLA L. 241/1990

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO** che:

- l'Amministrazione, con deliberazione di Giunta n. 268 del 05.08.2013, immediatamente esecutiva, approvò il piano del fabbisogno del personale dell'Ente triennio 2013-2015, prevedendo, tra l'altro, la copertura nell'anno 2013 di n. 1 posto di Dirigente del Settore Affari Legali, area legale – legislativa, qualifica unica dirigenziale con procedura di Mobilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 d.lgs. n. 165/01, esclusivamente da altra Amministrazione Pubblica soggetta a limitazioni assunzionali al fine dell'esclusione dal calcolo del 40% delle risorse liberate a seguito delle cessazioni anno precedente
- con determinazione dirigenziale n. 01/29/153 del 12.08.2013 venne indetta apposita procedura selettiva pubblica finalizzata all'acquisizione della disponibilità al trasferimento in mobilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 d.lgs. n. 165/01 nei ruoli del personale di questo Ente da parte, esclusivamente, di dipendenti da altra Amministrazione Pubblica soggetta a limitazioni assunzionali, al fine dell'esclusione dal calcolo del 20% delle risorse liberate a seguito delle cessazioni anno precedente, per la copertura di n. 01 posto di Dirigente del Settore Affari Legali, area legale-legislativa, q.u. dirigenziale;
- con determinazione dirigenziale n. 01/29/177 del 16.10.2013 venne nominata la Commissione esaminatrice per la selezione de qua;
- in data 14.10.2013 venne a scadere il termine ultimo di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura concorsuale, tenuto conto che l'estratto di avviso di concorso venne pubblicato sulla GURI 4ª serie speciale Concorsi n. 73 del 13.09.2013 e che il bando di concorso venne pubblicato all'Albo pretorio informatico e sul sito web del Comune per gg. 30 dal giorno 13.09.2013 a tutto il 14.10.2013 (scadenza del 13.10.2013 cadente in giornata festiva);
- con determinazione dirigenziale n. 01/29/188 del 21.10.2013 venne chiusa la procedura per assenza di domande valide;
- in considerazione della chiusura della procedura di assunzione in mobilità, con determinazione dirigenziale n. 01/29/234 del 10.12.2013 venne indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, di n. 01 (uno) posto di profilo professionale "Dirigente settore affari legali" area legale – legislativa, q.u. dirigenziale, approvando il relativo bando di concorso;
- con determinazione dirigenziale n. 01/29/66 del 14.03.2014 e s.m.i. si è proceduto a prendere atto delle istanze di partecipazione al Concorso Pubblico per la copertura di n.1 posto di Dirigente del settore affari legali, area legale-legislativa, q.u. dirigenziale in attuazione del Piano Triennale del Fabbisogno 2013/2015 – annualità 2013, indetto con determinazione dirigenziale n. 01/29/234 del 10.12.2013 ammettendo alla procedura concorsuale i candidati in possesso dei requisiti previsti:



**CITTÀ DI ERCOLANO**  
**Provincia di Napoli**  
**SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE**  
**SEZIONE GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE**  
**ORGANIZZAZIONE E METODI**

**ORIGINALE**

CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "DIRIGENTE SETTORE AFFARI LEGALI" AREA LEGALE, LEGISLATIVA - Q.U. DIRIGENZIALE			
AMMESSI -			
Nr	Cognome	Nome	Luogo e data nascita
1	ANDREOTTOLA	ANTONIO	SAN SOSSIO BARONIA (AV) IL 22.05.1972
2	AVAGLIANO	MAURIZIO	CAVA DE' TIRRENI (SA) IL 06.10.1961
3	BALSAMO	ROSA	ACERRA (NA) IL 08/12/1970
4	CARBONE	ANNA	AVELLINO IL 10.07.1964
5	CHIUMMARELLO	MIRIAM	NAPOLI IL 30.04.1965
6	IOVINO	DANTE	ERCOLANO (NA) IL 26.08.1956
7	SATURNO	ROSARIA	NAPOLI IL 18.05.1960
8	TOSINI	MARINA	SALERNO IL 11.05.1966

DATO ATTO che, successivamente all'ammissione dei candidati, nessun adempimento inerente alla procedura concorsuale de qua è stato svolto, né è stata nominata la Commissione esaminatrice;

PRESO ATTO che la Giunta, con deliberazione n. 250 del 29.09.2015, immediatamente esecutiva, ha stabilito:

1. *"di approvare e fare propria la proposta allegata alla presente, disponendo che la medesima venga allegata al presente deliberato, per farne parte integrante sostanziale sotto la lettera A);*
2. *di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;*
3. *Di revocare, come con la presente revoca, per le motivazioni e le considerazioni esposte in parte narrativa e che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, ai sensi dell'art. 21-quinques della Legge 241/90 s.m.i., la deliberazione di Giunta n. 268 del 05.08.2013 per la parte di essa in cui è stata autorizzata la copertura, con concorso pubblico, di n. 01 (uno) posto di profilo professionale "Dirigente settore affari legali" area legale - legislativa, q.u. dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, in considerazione dell'assenza di adempimenti attuati successivamente alla ammissione dei candidati, del non lungo lasso di tempo trascorso dalla pubblicazione del Bando stesso, della sopravvenuta normativa recata dal comma 424, dell'art.1 della legge n.190/2014 che detta precisi vincoli e limiti assunzionali per le Regioni e gli Enti Locali rispetto al prevalente e rivalutato interesse pubblico teso alla buona organizzazione dei servizi nonché alla gestione efficiente ed economicamente efficace degli uffici dell'Ente;*
4. *di dare atto che il provvedimento di revoca ha efficacia ex nunc a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;*
5. *di demandare al Dirigente del settore affari generali e pianificazione gli ulteriori adempimenti connessi e conseguenziali a quanto qui disposto;*
6. *di attestare che tutto quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità, che l'istruttoria è correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'ufficio; che l'atto, per quanto noto, riguarda anche personale dipendente dell'Ente e non ha come destinatari, in via diretta, parenti o affini di amministratori dell'ente; l'atto è stato redatto seguendo l'ordine cronologico e che non è stata possibile adottare la rotazione del R.P. per l'istruttoria per carenza d'organico;*
7. *di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento;*
8. *di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avendo ravvisato la sussistenza di motivi di urgenza."*

DATO ATTO che:

- l'art. 15, del bando di concorso per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato del Dirigente del Settore Affari Legali, area legale, legislativa, q.u. dirigenziale, titolato "NORME FINALI", al co. 5, prevede espressamente: *"Il Comune di Ercolano si riserva il diritto di modificare o revocare il presente Bando, nonché prorogarne o riaprire i termini, senza che, in alcun caso, i candidati possano vantare diritti di sorta. Costituisce, tra gli altri, legittimo motivo di revoca/sospensione del presente Bando di concorso o di non assunzione del candidato la sopravvenuta soggezione a norme imperative di legge volte alla limitazione delle possibilità di assunzione o della spesa di personale";*
- l'art. 4, del Bando di concorso titolato: "Allegati alla domanda", al comma 1, è espressamente indicato che la tassa di concorso non è in alcun caso rimborsabile;

CONSIDERATO che:



**CITTÀ DI ERCOLANO**  
**Provincia di Napoli**  
**SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE**  
**SEZIONE GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE**  
**ORGANIZZAZIONE E METODI**

**ORIGINALE**

- ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal comma n.424, dell'art.1 della legge n.190/2014, le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti e delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità;
- il regime previsto dalla normativa vigente prevede per gli enti sottoposti al patto di stabilità (articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014) una percentuale di *turn over* pari al 60% per l'anno 2015 e dell'80% per l'anno 2016. La percentuale è fissata al 100% per gli enti sottoposti al patto la cui spesa di personale in rapporto a quella corrente è pari o inferiore al 25% (articolo 3, 5-*quater*, del d.l. 90/2014). Quindi la percentuale di *turn over* legata alle facoltà di assunzioni deve essere destinata in via prioritaria all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate al 1° gennaio 2015. Le risorse rimanenti, ovvero quelle derivanti dalle facoltà ad assumere al netto di quelle utilizzate per l'assunzione dei vincitori, devono essere destinate, sommate ai risparmi derivanti dalla restante percentuale di cessazioni (ovvero 40% per il 2015 e 20% per il 2016), ai processi di mobilità del personale soprannumerario degli enti di area vasta;
- in sostanza il legislatore vincola gli enti a destinare il 100% del *turn over* alla mobilità del personale degli enti di area vasta, salvaguardando l'assunzione dei vincitori esclusivamente a valere sulle facoltà ordinarie di assunzione;
- vengono altresì salvaguardate le esigenze di incremento di part-time nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 101, della legge 244/2007;
- la circolare esplicativa n. 1/2015 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, individua le linee guida in materia di attuazione delle disposizioni citate. Dalla lettura della circolare ministeriale si evince che gli enti locali non possono bandire nuovi concorsi a valere sui budget 2015 e 2016, né nuove procedure di mobilità, pur essendo consentita la conclusione di queste ultime purché avviate prima del 1° gennaio 2015. La circolare prevede, inoltre, che *"Fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento della funzione pubblica, è consentito alle amministrazioni pubbliche indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta"*. Viene anche indicato, alla pag. 17, che *"le procedure concorsuali avviate, anche se finanziate su una programmazione che prevedeva l'utilizzo dei budget 2015 e 2016, possono essere proseguite ove l'amministrazione possa vincolare risorse relative ad anni successivi. Lo stesso dicasi per le procedure di avviamento mediante collocamento"*;
- le limitazioni assunzionali si applicano a tutto l'anno 2016, con la conseguente immobilizzazione di risorse economiche in bilancio;

DATO ATTO che il concorso in questione risulta sospeso a seguito dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 2014, che ha regolato in via transitoria, segnatamente per gli anni 2015 e 2016, le facoltà assunzionali delle amministrazioni regionali e locali, imponendo rilevanti limitazioni dettate dalla necessità di ricollocare, presso le amministrazioni pubbliche, il personale che potrebbe risultare eccedente a seguito della rideterminazione dei fabbisogni di risorse professionali presso le Province (cfr. comma 421);

LETTO il verbale dell'11.05.2015 della Conferenza dei Dirigenti in cui, tra l'altro, il Segretario Generale, Dirigente F.F. del Settore Affari legali: *"suggerisce all'A.C. la revoca del concorso per Dirigente del settore affari legali con impegno del proponente a continuare la dirigenza del settore al fine del risparmio della spesa e ove l'A.C. lo consenta."*

RAVVISATA, sulla base degli elementi suddetti, l'opportunità di revocare, in sede di autotutela, il concorso in questione dando attuazione alle direttive dell'Amministrazione espresse con la deliberazione di Giunta n. 250/2015;

CONSIDERATO che la revoca rientra nei poteri discrezionali dell'Ente;

VISTO l'art. 21-quinquies della legge n. 241/90 a mente del quale *"per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge..."*

DATO ATTO, quindi, che con tale disposizione il legislatore ha accolto l'indirizzo interpretativo che ammetteva la c.d. revoca per *ius poenitendi*, ossia per mutata valutazione soggettiva dell'interesse pubblico sia la revoca per c.d. Sopravvenienza;

VISTA, a tal fine, la Sentenza n. 4554 del 01/08/2011 del Consiglio di Stato, 3<sup>a</sup> Sezione, che testualmente recita *"La Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere di dar luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia"*



**CITTÀ DI ERCOLANO**  
**Provincia di Napoli**  
**SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE**  
**SEZIONE GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE**  
**ORGANIZZAZIONE E METODI**

**ORIGINALE**

*Intervenuta la nomina dei vincitori, fino a tale momento, i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte, il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, comma 1, della L. n. 241/1990;*

**RICHIAMATA** la Giurisprudenza che, in modo uniforme e pacifico, ritiene l'autotutela espressione del potere discrezionale della P.A. da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l'interesse pubblico e l'interesse privato tenendo conto in particolare dell'interesse dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall'Amministrazione (cfr. ex multis Cons. Stato, V, 8 febbraio 2010, n. 592, Sez. V, 12 febbraio 2010, n. 743, Sez. IV 28 gennaio 2010, n. 363);

**RICHIAMATO**, infine, il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui " la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali e ampi poteri discrezionali della p.a., che fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori può provvedere in tal senso, vantando i meri partecipanti una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento, in presenza di fondati motivi di interesse pubblico che sconsigliano la prosecuzione dell' iter concorsuale rendendone evidente la inopportunità " (così, fra gli altri, TAR Lazio, Sez. III, n.01968/2012), il che sancisce come la facoltà di revoca costituisca corollario ed espressione del potere di autotutela della pubblica amministrazione, finalizzato a rimuovere determinazioni amministrative ritenute non idonee al perseguimento del pubblico interesse;

**RIBADITO** che per costante giurisprudenza e dottrina la Pubblica Amministrazione ha la più ampia discrezionalità nella scelta relativa all'adozione dell'atto di revoca tale da legittimare un possibile ripensamento dell'interesse pubblico inizialmente individuato. (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sezione III, sent. Num. 4554 del 01.08.2011; Tar Puglia, Sezione III di Lecce, sentenza 25 gennaio 2012, n. 139);

**RILEVATO** che il provvedimento di revoca può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità;

**CONSTATATO** che il provvedimento di autotutela di revoca non lede posizioni giuridiche qualificate, essendo l'interesse dei potenziali partecipanti recessivo, anche in considerazione dell'assenza di adempimenti attuati successivamente alla ammissione dei candidati, del non lungo lasso di tempo trascorso dalla pubblicazione del Bando stesso, della sopravvenuta normativa rispetto al prevalente e rivalutato interesse pubblico teso alla buona organizzazione dei servizi nonché alla gestione efficiente ed economicamente efficace degli uffici dell'Ente;

**CONSIDERATO** che l'interesse pubblico, di rilevanza costituzionale, alla buona organizzazione degli uffici pubblici in modo che siano garantiti il buon andamento e l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, rivalutato anche alla luce delle nuove normative, porta a ritenere inopportuno il concorso pubblico di cui trattasi;

**TENUTO CONTO** che sussistono, dunque, sotto vari profili, ragioni obiettive di opportunità idonee a giustificare l'esplicazione degli autonomi poteri facenti capo alla Pubblica Amministrazione, più precisamente, attraverso lo strumento dell'autotutela, da intendersi quale espressione del potere di risoluzione unilaterale dei conflitti insorti con l'interesse pubblico;

**RICHIAMATO** l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale in caso di annullamento o revoca di un bando di concorso, stante la natura di atto amministrativo generale dello stesso, non è nemmeno richiesta la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, comma 1, L. 241/1990 (Consiglio di Stato, Sezione III, sent. Num. 4554 del 01.08.2011);

**DATO ATTO** che:

- al fine di garantire la massima trasparenza e conoscibilità del procedimento con nota dirigenziale dello 02.10.2015, prot. n.46069, spedita a mezzo raccomandata con a.r., è stato comunicato l'avvio del procedimento per la revoca del Concorso pubblico in questione ai soggetti ammessi alla procedura medesima, ai sensi degli artt. 7 e ss. della l. n. 241/1990 e s.m.i.;
- con la citata nota è stato comunicato il termine per l'adozione del provvedimento finale corrispondente a giorni trenta dalla pubblicazione della comunicazione all'Albo Pretorio Informatico del Comune stabilita per il giorno 07.10.2015, salvo esigenze



**CITTÀ DI ERCOLANO**  
**Provincia di Napoli**  
**SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE**  
**SEZIONE GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE**  
**ORGANIZZAZIONE E METODI**

**ORIGINALE**

istruttorie che verranno comunicate agli interessati con appositi avvisi all'Albo Pretorio Informatico del Comune e sul web dell'Ente [www.comune.ercolano.na.it](http://www.comune.ercolano.na.it);

- i destinatari della suddetta nota dirigenziale, messi in condizione di presentare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni, non hanno fatto valere i propri diritti di accesso e di partecipazione entro i termini prestabiliti scadenti in data 06.11.2015;

**RAVVISATA** la necessità di revocare in autotutela, ai sensi dell'art. 21-quinques della Legge 241/90 s.m.i., la determinazione dirigenziale n. 01/29/234 del 10.12.2013 di indizione del concorso pubblico, per esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, di n. 01 (uno) posto di profilo professionale "Dirigente settore affari legali" area legale – legislativa, q.u. dirigenziale, e di ogni atto connesso, conseguente e derivato da essa, in considerazione dell'assenza di adempimenti attuati successivamente alla ammissione dei candidati, del non lungo lasso di tempo trascorso dalla pubblicazione del Bando stesso, della sopravvenuta normativa recata dal comma 424, dell'art.1 della legge n.190/2014 che detta precisi vincoli e limiti assunzionali per le Regioni e gli Enti Locali rispetto al prevalente e rivalutato interesse pubblico teso alla buona organizzazione dei servizi nonché alla gestione efficiente ed economicamente efficace degli uffici dell'Ente, in attuazione di quanto disposto dall'Amministrazione comunale con la deliberazione di Giunta n. 250 del 29.09.2015, esecutiva ai sensi di legge;

**RICHIAMATO** l'articolo 107, commi 1 e 2, del d.lgs. 18/08/2000 n° 267, T.U.EE.LL., che attribuisce alla competenza del Dirigente l'adozione degli atti di gestione;

**RAVVISATA** la competenza di questa Dirigenza in virtù del principio del potere implicito e del *contrarius actus*, sui quali si regge il potere di autotutela;

**RITENUTO:**

- di **stabilire** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di **revocare** in autotutela, come ad ogni effetto **revoca**, ai sensi dell'art. 21-quinques della Legge 241/90 s.m.i., la determinazione dirigenziale n. 01/29/234 del 10.12.2013 di indizione del concorso pubblico, per esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, di n. 01 (uno) posto di profilo professionale "Dirigente settore affari legali" area legale – legislativa, q.u. dirigenziale, e di ogni atto connesso, conseguente e da essa derivato, in considerazione dell'assenza di adempimenti attuati successivamente all'ammissione dei candidati, del non lungo lasso di tempo trascorso dalla pubblicazione del Bando stesso, della sopravvenuta normativa recata dal comma 424, dell'art.1 della legge n.190/2014 che detta precisi vincoli e limiti assunzionali per le Regioni e gli Enti Locali rispetto al prevalente e rivalutato interesse pubblico teso alla buona organizzazione dei servizi nonché alla gestione efficiente ed economicamente efficace degli uffici dell'Ente, in attuazione di quanto disposto dall'Amministrazione comunale con la deliberazione di Giunta n. 250 del 29.09.2015, esecutiva ai sensi di legge;
- di **approvare** l'Avviso di Revoca in autotutela della procedura concorsuale selettive di cui al punto 2, allegato al presente atto, ai fini della pubblicazione sul sito web del Comune;
- di **dare atto** che la tassa di concorso versata dai candidati che hanno presentato regolare istanza di partecipazione non sarà soggetta a rimborso, come espressamente indicato dall'art. 4, del Bando di concorso titolato: "**Allegati alla domanda**", comma 1;
- di **trasmettere** copia della presente ai soggetti ammessi al concorso pubblico de quo e di rendere noto il presente provvedimento mediante pubblicazione della stessa e dell'Avviso di revoca all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
- di **allegare** alla presente sì da formarne parte integrante e sostanziale sub 1) l'Avviso di revoca in autotutela;

Visto il vigente Regolamento di Ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Visto il vigente Regolamento dei concorsi e delle altre forme di assunzione di questo Ente;

Visto il vigente Regolamento della Dirigenza;

Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 ed il successivo D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267;

**DETERMINA**

Per le ragioni di cui alla parte motiva:



**CITTÀ DI ERCOLANO**  
**Provincia di Napoli**  
**SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE**  
**SEZIONE GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE**  
**ORGANIZZAZIONE E METODI**

**ORIGINALE**

1. di **stabilire** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di **revocare** in autotutela, come ad ogni effetto **revoca**, ai sensi dell'art. 21-quinques della Legge 241/90 s.m.i., la determinazione dirigenziale n. 01/29/234 del 10.12.2013 di indizione del concorso pubblico, per esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, di n. 01 (uno) posto di profilo professionale "Dirigente settore affari legali" area legale – legislativa, q.u. dirigenziale, e di ogni atto connesso, conseguente e da essa derivato, in considerazione dell'assenza di adempimenti attuati successivamente all'ammissione dei candidati, del non lungo lasso di tempo trascorso dalla pubblicazione del Bando stesso, della sopravvenuta normativa recata dal comma 424, dell'art.1 della legge n.190/2014 che detta precisi vincoli e limiti assunzionali per le Regioni e gli Enti Locali rispetto al prevalente e rivalutato interesse pubblico teso alla buona organizzazione dei servizi nonché alla gestione efficiente ed economicamente efficace degli uffici dell'Ente, in attuazione di quanto disposto dall'Amministrazione comunale con la deliberazione di Giunta n. 250 del 29.09.2015, esecutiva ai sensi di legge;
3. di **approvare** l'Avviso di Revoca in autotutela della procedura concorsuale selettive di cui al punto 2, allegato al presente atto, ai fini della pubblicazione sul sito web del Comune;
4. di **dare atto** che la tassa di concorso versata dai candidati che hanno presentato regolare istanza di partecipazione non sarà soggetta a rimborso, come espressamente indicato dall'art. 4, del Bando di concorso titolato: "**Allegati alla domanda**", comma 1;
5. di **trasmettere** copia della presente ai soggetti ammessi al concorso pubblico de quo e di rendere noto il presente provvedimento mediante pubblicazione della stessa e dell'Avviso di revoca all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
6. di **demandare** al competente ufficio di ragioneria l'adozione degli atti di natura contabile connessi e consequenziali a quanto qui disposto;
7. di **allegare** alla presente sì da formarne parte integrante e sostanziale sub 1) l'Avviso di revoca in autotutela;
8. di **attestare** che tutto quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità, che l'istruttoria è correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'ufficio; che l'atto, per quanto noto, ha come destinatari anche dipendenti dell'Ente e non ha come destinatari parenti o affini di amministratori dell'ente, l'atto è stato redatto seguendo l'ordine cronologico e che non è stata possibile adottare la rotazione del R.P. per l'istruttoria per carenza d'organico;
9. di **attestare**, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

L'ISTRUTTORE  
 Catello Barboi

IL DIRIGENTE  
 dott. Francesco Zenti

VISTO DI ANTONELLA PERLA  
 REGOLARITÀ CONTABILE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 FINANZE E CONTROLLO  
 (Dott.ssa Paola Tallarini)

12 NOV 2015



**CITTÀ DI ERCOLANO**  
**Provincia di Napoli**  
**SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE**  
**SEZIONE GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE**  
**ORGANIZZAZIONE E METODI**

**ORIGINALE**

Prot. n.

**OGGETTO:** Avviso di revoca, in autotutela ex art. 21-quinques della L. 241/1990 della determinazione dirigenziale n. 01/29/234 del 10.12.2013 di indizione del concorso pubblico, per esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, di n. 01 (uno) posto di profilo professionale "Dirigente settore affari legali" area legale – legislativa, q.u. dirigenziale, e di ogni atto connesso, conseguente e da essa derivato

**IL DIRIGENTE**

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 01/29/ del \_\_\_\_\_, con cui si è proceduto a prendere atto delle istanze pervenute ed alla verifica dell'ammissibilità dei candidati;

**COMUNICA**

che, con la determinazione dirigenziale di questa Dirigenza n. 01/29/ del \_\_\_\_\_, è stata disposta la revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21-quinques della Legge 241/90 s.m.i., della determinazione dirigenziale n. 01/29/234 del 10.12.2013, di indizione del concorso pubblico, per esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, di n. 01 (uno) posto di profilo professionale "Dirigente settore affari legali" area legale – legislativa, q.u. dirigenziale, e di ogni atto connesso, conseguente e da essa derivato, in considerazione dell'assenza di adempimenti attuati successivamente all'ammissione dei candidati, del non lungo lasso di tempo trascorso dalla pubblicazione del Bando stesso, della sopravvenuta normativa recata dal comma 424, dell'art.1 della legge n.190/2014 che detta precisi vincoli e limiti assunzionali per le Regioni e gli Enti Locali rispetto al prevalente e rivalutato interesse pubblico teso alla buona organizzazione dei servizi nonché alla gestione efficiente ed economicamente efficace degli uffici dell'Ente, in attuazione di quanto disposto dall'Amministrazione comunale con la deliberazione di Giunta n. 250 del 29.09.2015, esecutiva ai sensi di legge.

La tassa di concorso versata dai candidati che hanno presentato regolare istanza di partecipazione non sarà soggetta a rimborso, come espressamente indicato dall'art. 4, del Bando di concorso titolato: "Allegati alla domanda", comma 1.

Sul sito web del Comune [www.comune.ercolano.na.it](http://www.comune.ercolano.na.it), Albo Pretorio Informatico e in Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso sono reperibili la deliberazione di Giunta n. 250 del 29.09.2015, la determinazione dirigenziale n. 01/29/ del \_\_\_\_\_ e il presente avviso.

Ercolano,

Il Dirigente  
Dott. Francesco Zenti